

REGOLAMENTO

del

FONDO DI SOLIDARIETA' "STENIO CONTIGLIOZZI"



Art. 1

Costituzione del Fondo

vedasi art. 1 dello Statuto Ed. 2019

Art. 2

Scopo del Fondo

vedasi art. 2 dello Statuto Edizione 2019

Art. 3

Patrimonio del Fondo

vedasi art. 3 dello Statuto Edizione 2019.

Art. 4

Impiego del capitale del Fondo

L'entità dello stanziamento disponibile annualmente per soddisfare le richieste pervenute non può superare il 5% (cinque per cento) della disponibilità complessiva del Fondo, percentuale comunque rivalutabile nel corso del tempo, su proposta del Comitato nazionale, da parte del Consiglio nazionale (Organo preposto all'approvazione del bilancio della presidenza nazionale).

Il Comitato nazionale dell'A.N.G.S., la cui composizione è riportata nell'art. 23 dello Statuto Ed. 2016, esercita tutti i poteri per la gestione del Fondo.

Possono inoltrare la domanda di elargizione del contributo i/le soci/e che risultino regolarmente iscritti/e all'A.N.G.S. in una delle seguenti categorie: socio/a ordinario/a, socio/a ordinario/a benemerente, socio/a d'onore e che dimostrino di trovarsi in stato di bisogno personale o familiare.

Solo qualora la richiesta riguardi le spese sanitarie sostenute o da sostenere per le figlie, se spese non rimborsabili dal Servizio Sanitario Nazionale, la domanda di elargizione deve essere inoltrata alla Sezione A.N.G.S. di ROMA, che è la titolare per lascito testamentario del Fondo Mazzitelli - Giacchi.

Giuseppe Amico
Presidente

10/11/19
Francesco
19/11
Francesco
Francesco

Art. 7

Riservatezza nel trattamento dei dati personali

La procedura di gestione degli atti inerenti alla gestione del Fondo rispetta le norme sulla privacy - Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

La Presidenza nazionale in ottemperanza alla normativa UE ha emanato, via e-mail, in data 15 ottobre 2018 con prot. 76/77/2018 fino a livello Nucleo, la Disposizione permanente e il Regolamento A.N.G.S. per il trattamento dei dati personali.

Art. 8

Rappresentanza legale del Fondo

La rappresentanza legale del Fondo compete al Legale rappresentante dell'Associazione Nazionale Granatieri di Sardegna.

Art. 9

Disposizioni attuative

Il presente Regolamento, dopo l'approvazione da parte del Comitato nazionale, previo parere favorevole del Collegio dei Probiviri, sarà assunto agli atti dalla presidenza nazionale e portato a conoscenza del Consiglio nazionale A.N.G.S. e dell'Assemblea nazionale A.N.G.S. nella prima riunione utile.



[Handwritten signature]

[Vertical handwritten notes and signatures on the right margin, including 'Francesco J. M. / per au...']